

ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:

SEGRETERIA / CANZELARIA

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO /

1.3.1.5.999

PIAN DI CONC FINANZIÈL:

CAPITOLO / CAPITOL:

1240 art. 8

RESPONSABILE / RESPONSÀBOL:

dott.ssa ELISABETTA GUBERT - SEGRETARIO

**Determinazione N.
Determinazion N.**

97

**Assunta il
*touta ai***

08.04.2022

OGGETTO: Adozione misure di prevenzione per contrastare il diffondersi dell'epidemia di origine virale COVID-19. Acquisto prodotti. CIG: Z2235F23AE.

SE TRATA: Meter en esser provedimenc de prevenzion per se parèr dal sparpagnament de la epidemìa dal virus COVID-19. Comprèr prodoc. CIG: Z2235F23AE.

DETERMINAZIONE / DETERMINAZIONE N. 97/2022

OGGETTO: Adozione misure di prevenzione per contrastare il diffondersi dell'epidemia di origine virale COVID-19.
Acquisto prodotti. CIG: Z2235F23AE.

IL SEGRETARIO GENERALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall'1 gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Conseil General con deliberazione N. 3-2020 del 23 aprile 2020;
- vista la deliberazione N. 7-2022 del 29 marzo 2022, immediatamente esecutiva, con cui il Conseil General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;
- il P.E.G. per il 2022, che il Conseil de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con le deliberazioni n. 26/2022 del 31 marzo 2022;
- la deliberazione n. 48 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19 del 5.3.2013 con cui il Conseil di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F.;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal Conseil di Ombolc alla sottoscritta Segretaria del Comun general de Fascia;

vista la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l'altro, dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

visto lo stato di emergenza conseguente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ritenuto opportuno provvedere, quale misura di contenimento al fine di prevenire e contrastare il diffondersi dell'epidemia, al reintegro di prodotti necessari per la sanificazione delle superfici, prodotti da mettere a disposizione dei dipendenti del Comun general de Fascia;

visti ed esaminati i preventivi pervenuti da due diverse ditte (in atti prot. n. 1325 del 16.03.2022 e prot. n. 1380 del 18.03.2022);

rilevato che il preventivo della ditta Florian Sas di Florian Wlater & C., con sede in strada di bagnes 1, 38036 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, in atti prot. 1325 dd. 16.03.2022, risulta il più conveniente;

sentita la suddetta ditta la quale si è dichiarata disponibile a fornire, in tempi brevi e secondo i quantitativi necessari, n. 5 confezioni di asciugamani a rotolo a strappo contenenti ciascuno n. 6 rotoli al prezzo cadauno di € 26,68 più I.V.A. al 22% come da offerta in atti prot. 1325 dd. 16.03.2022;

ravvisata la congruità economica del preventivo;

tenuto conto che l'art. 36 ter 1, comma 6, della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. prevede che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.";

dato atto peraltro che, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1, c. 450 della L. 296/2006, le amministrazioni pubbliche non sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

accertata la possibilità di ricorrere all'affidamento a trattativa privata trattandosi di importi inferiori al limite di € 48.500,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 4º comma della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. recante disposizioni in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento;

dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della l.p. 2/2016, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

evidenziato che si è provveduto alle seguenti verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, acquisendo i seguenti documenti:

Casellario ANAC prot. n. 1604 del 01.04.2022;

DURC prot. INPS_30358597, valevole fino al 12/07/2022, prot. n. 1600 del 1.04.2022;

acquisito il CIG Z2235F23AE ai fini della tracciabilità dei pagamenti secondo l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A:

1. di affidare, attraverso trattativa privata diretta e per i motivi evidenziati in premessa, alla ditta Florian s.a.s di Florian Walter & C., con sede in strada di bagnes 5, 38036 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, P.IVA 01096810229, la fornitura di n. 5 confezioni di asciugamani a rotolo a strappo contenenti ciascuno n. 6 rotoli al prezzo cadauno di € 26,68 più I.V.A. al 22% come da offerta in atti prot. 1325 dd. 16.03.2022;
2. di impegnare la spesa totale di € 162,75 sul capitolo 1240 art. 8 – P.C.F. 1.3.1.5.999 del corrente bilancio di previsione;
3. di stipulare il contratto mediante scambio di corrispondenza in modalità digitale (tramite PEC);
4. di chiedere al Responsabile del Servizio Finanziario di apporre su questa determinazione il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia ai sensi del Regolamento di contabilità tuttora in vigore.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 10 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 08.04.2022

**LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA
DEL COMUN GENERAL DE FASCIA**
dott.ssa Elisabetta Gubert
Firmato digitalmente